

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-1883 del 10/04/2017
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Impresa Individuale FATTORIA SAGGIA DI NANNI GIOVANNI con sede legale in Comune di Santa Sofia, Via F. Arcangeli n. 13. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento ove si svolge attività di lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli sito nel Comune di Civitella di Romagna, Podere Ca' Nova di Sopra - Loc. Nespoli.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-1946 del 10/04/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno dieci APRILE 2017 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Impresa Individuale FATTORIA SAGGIA DI NANNI GIOVANNI con sede legale in Comune di Santa Sofia, Via F. Arcangeli n. 13. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento ove si svolge attività di lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli sito nel Comune di Civitella di Romagna, Podere Ca' Nova di Sopra - Loc. Nespoli.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 Luglio 2015 n.13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *"Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA ed AUA in attuazione della L.R. n.13 del 2015"*;

Vista la delibera del Direttore Generale di ARPA n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 *"Approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n.13 DEL 2005. Sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015."*;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;
- D.G.R. n. 1053/2003;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Civitella di Romagna in data 03/02/2017, acquisita al Prot. Com.le 1277 del 06/02/2017 e da Arpae al PGFC/2017/1771 del 06/02/2017, dall'**Impresa Individuale FATTORIA SAGGIA DI NANNI GIOVANNI** nella persona di Marco Bardi in qualità di delegato dal Titolare tramite procura speciale ai sensi del comma 3 bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, con sede legale in Comune di Santa

Sofia, Via F. Arcangeli n. 13, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'**insediamento ove si svolge attività di lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli sito nel Comune di Civitella di Romagna, Podere Ca' Nova di Sopra - Loc. Nespoli**, comprensiva di:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in corpo idrico superficiale ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 – Parte Terza e s.m.i.;
- Valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 2086 del 27/02/2017, acquisita da Arpae al PGFC/2017/2977, formulata dal SUAP del Comune di Civitella di Romagna ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta integrazioni;

Dato atto che in data 27/02/2017 la ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di Civitella di Romagna la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Com.le 2187 del 28/02/2017 ed al PGFC/2017/3135;

Atteso che in data 23/03/2017 la ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di Civitella di Romagna documentazione integrativa volontaria, acquisita al Prot. Com.le 2952 ed al PGFC/2017/4517;

Considerato che, in merito alla documentazione presentata in materia di impatto acustico, con Nota Prot. Com.le 3130 del 29/03/2017, acquisita da Arpae al PGFC/2017/4851 del 30/03/2017, il Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo del Comune di Civitella di Romagna ha comunicato quanto segue: *“Con la presente si prende atto della dichiarazione del tecnico competente in acustica, Marco Bardi, che l'intervento non è soggetto alla presentazione della documentazione d'impatto acustico in quanto non prevede la presenza di sorgenti sonore significative.”*;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in corpo idrico superficiale: Rapporto istruttorio acquisito in data 10/04/2017;

Dato atto che le motivazioni e prescrizioni specifiche contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento, sono riportate nell'**ALLEGATO A e relativa Planimetria**, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore dell'**Impresa Individuale FATTORIA SAGGIA DI NANNI GIOVANNI**, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Civitella di Romagna;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Federica Milandri e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore dell'**Impresa Individuale FATTORIA SAGGIA DI NANNI GIOVANNI** (P.IVA 04305000400) con sede legale in Comune di Santa Sofia, Via F. Arcangeli n. 13, **per l'insediamento ove si svolge attività di lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli sito nel Comune di Civitella di Romagna, Podere Ca' Nova di Sopra - Loc. Nespoli.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - **Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in corpo idrico superficiale** ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 – Parte Terza e s.m.i.;
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A e relativa Planimetria**, parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Civitella di Romagna e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Federica Milandri e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Civitella di Romagna per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae ed al Comune di Civitella di Romagna per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

SCARICO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE

PREMESSA

- Con l'istanza di AUA in oggetto, la Ditta, esercente attività di lavorazione e trasformazione di prodotti aziendali,, richiede nuova autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in corpo idrico superficiale, avente potenzialità di 2 a.e.;
- Le acque reflue sopracitate unitamente a quelle derivanti dai servizi igienici annessi, prima dello scarico finale nel corpo recettore, vengono preventivamente trattate in pozzetto degrassatore da 224 lt (servizi igienici), pozzetto degrassatore da 540 lt (laboratorio), fossa Imhoff da 3 a.e. e filtro batterico anaerobico da 2,60 mc (h = 1,16 mt);
- I sistemi di trattamento previsti per i reflui rientrano fra le soluzioni impiantistiche relative alle acque reflue domestiche derivanti da insediamenti, installazioni ed edifici isolati con recapito diverso dalla rete fognaria, indicate nella Tabella B della Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053;
- Le acque reflue, oggetto del presente provvedimento, sono assimilate ad acque reflue domestiche in base a quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 art. 101, comma 7 lettera b);
- Trattandosi di scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche di potenzialità inferiore a 50 a.e., lo stesso non è soggetto al rispetto dei limiti fissati dalla Tabella D della Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053, ma solamente soggetto all'obbligo di installazione dei sistemi di trattamento appropriati, così come indicati nella Tabella B della medesima Deliberazione;
- Lo scarico recapita in fosso interpodereale afferente al Bacino Idrico dei Fiumi Uniti;
- E' stato espresso parere favorevole con prescrizioni dalla Sezione Provinciale di Forlì-Cesena – Distretto di Forlì di Arpaè con nota del 10/04/2017 acquisita al Prot. Arpaè n. PGFC/2017/5408;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico, così come richiesto dalla Ditta.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

- Relazione tecnica, Schede tecniche dei sistemi di trattamento installati, acquisite agli atti in data 06/02/2017 al Prot. Arpaè n. PGFC/2017/1771, così come integrate in data 28/02/2017 al Prot. Arpaè n. PGFC/2017/3135 e in data 23/03/2017 al Prot. Arpaè n. PGFC/2017/4517;
- Tavola n. 2 comprensiva dello Schema della Rete Fognaria e delle Piante del fabbricato oggetto di intervento, in scala 1:100, a firma del tecnico Geom. Marco Bardi, datata Marzo 2017 - REV_04, acquisita agli atti in data 23/03/2017 al Prot. Arpaè n. PGFC/2017/4517 (*allegata*).

CONDIZIONI:

Indirizzo insediamento	Podere Ca' Nova di Sopra – Loc. Nepoli – Civitella di Romagna
Destinazione dell'insediamento	Lavorazione e trasformazione di prodotti aziendali
Classificazione degli scarichi	Acque reflue industriali assimilate alle domestiche
Potenzialità	2 a.e.
Sistemi di trattamento prima dello scarico	Pozzetto degrassatore da 224 lt (servizi igienici), pozzetto degrassatore da 540 lt (laboratorio), fossa Imhoff da 3 a.e. e filtro batterico anaerobico da 2,60 mc (h = 1,16 mt)
Corpo Recettore	Fosso interpodereale afferente al Bacino Idrico dei Fiumi Uniti

PRESCRIZIONI:

- 1) Per il prelevamento di campioni di acque di scarico il pozzetto d'ispezione terminale posto subito a monte del punto di immissione in acque superficiali, dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza ai sensi del comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i..

- 2) Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, degli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali.
- 3) I pozzetti degrassatori e la fossa Imhoff dovranno essere vuotati con periodicità adeguata e comunque non superiore all'annuale; con la stessa periodicità dovrà essere vuotato e lavato controcorrente il filtro batterico anaerobico. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza per un periodo non inferiore ad anni cinque.
- 4) I pozzetti degrassatori, la fossa Imhoff e il filtro batterico dovranno essere mantenuti costantemente liberi da copertura in terreno e accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli.
- 5) Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamento o ristagni delle acque reflue onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.
- 6) Dovrà essere data immediata comunicazione ad alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Arpa (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) ed alla Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpa (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) nel caso di verifiche impreviste tecniche che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.